



# CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

## PRESIDENZA

PROT. N. 38 Segr./AG- 10871

Cagliari, 18 settembre 2014

OGGETTO: Nomina componenti tecnici del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Sardegna.

AI SIGG.RI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE  
DEGLI INGEGNERI DI

CAGLIARI - NUORO - ORISTANO - SASSARI

Il decreto-legge 24.12.2003 n. 354 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 29.12.2003, di cui, per comodità, si allega copia, nel riorganizzare i Tribunali Regionali delle acque, ha disposto che detti Tribunali "siano costituiti da una sezione ordinaria della Corte d'Appello, integrata con tre esperti, iscritti all'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministero della Giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura adottata su proposta del Presidente della Corte d'Appello".

Al fine di poter formulare dette proposte, si pregano pertanto codesti Consigli di indicare, con la massima sollecitudine, ciascuno, i nominativi di tre ingegneri previa acquisizione dei consensi, esperti nella materia delle acque pubbliche disciplinata dall'art. 140 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775.

Si resta in attesa di una cortese e tempestiva risposta.

Cordiali saluti.

**IL PRESIDENTE DELLA CORTE**

(Grazia Corradini)

29-12-2003

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 300

## Art. 3.

*Modalità di corresponsione dei rimborsi*

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo.

## Art. 4.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogati, in particolare:

- a) l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- b) l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- c) l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- d) l'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

## Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

03G0385

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 354.

Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la VI disposizione transitoria della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riorganizzare la giurisdizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche all'esito delle declaratorie di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze della Corte costituzionale numeri 305 e 353 del 2002, in attesa della complessiva riforma della disciplina concernente il governo delle acque pubbliche e degli impianti elettrici, che attualmente risale al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Ritenuta, in attesa della riforma organica della magistratura onoraria, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la proroga dell'esercizio delle funzioni da parte dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, di imminente scadenza;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare le modalità di conservazione dei dati di traffico connesso ai servizi di comunicazione telefonica e via internet, così da prevenirne la perdita nell'ipotesi in cui ne risulti necessaria l'acquisizione ai fini della repressione di reati di particolare gravità;

Sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nonché di intervenire sulla disciplina del contratto di leasing finanziario per garantirne la corretta applicazione in ipotesi di procedure concorsuali, al fine di evitare il pre giudizio all'affidamento collegato alla cartolarizzazione dei relativi crediti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con Ministri dell'interno, per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e dell'economia e del finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Riorganizzazione dei tribunali delle acque*

1. Fino all'entrata in vigore della complessiva riforma della disciplina concernente la giurisdizione:

materia di acque pubbliche, attualmente contenuta nel testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che seguono:

a) all'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Tribunale regionale è costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.»;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma.»;

b) all'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.»;

2) al quarto comma le parole: «i membri tecnici dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore.»;

c) all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche è fissata in euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.»;

2) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in qualità di titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunali regionali delle acque, spetta un'indennità di euro 100 per ciascuna udienza cui prendano parte.»;

d) dopo l'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente: «139-bis. Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704.».

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 43.960 a decorrere dall'anno 2004.

## Art. 2.

### *Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza*

1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.

## Art. 3.

### *Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003*

1. L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, è sostituito dal seguente:

«Art. 132 (*Conservazione di dati di traffico per altre finalità*) — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati sono conservati dal fornitore per ulteriori trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-*quater* del codice di procedura penale.

4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il pubblico ministero richiede al giudice, che decide con decreto motivato, l'autorizzazione ad acquisire i dati. Tale disposizione si applica anche al difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini che intenda acquisire direttamente i dati dal fornitore. Il giudice procede all'acquisizione, con decreto motivato, anche d'ufficio.

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto di particolari misure e di accorgimenti, nel determinare i quali si tiene comunque conto dei seguenti principi:

a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b);

b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;

c) individuare le modalità di accesso ai dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l'accesso sia consentito solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;

d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.

6. Le modalità di trattamento dei dati di cui al comma 5 sono individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, su conforme parere del Garante.»

#### Art. 4.

##### *Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003*

1. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la conservazione del traffico si osserva il termine della prescrizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.»

#### Art. 5.

##### *Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo n. 196 del 2003*

1. All'articolo 183 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, al comma 1, la lettera f) è sostituita, dalla seguente: «f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, ad eccezione dell'articolo 4, comma 2, la cui abrogazione decorre dal 1° gennaio 2006.»

#### Art. 6.

##### *Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*

1. Per assicurare il funzionamento del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, anche mediante potenziamento della sua composizione, è autorizzata la spesa di euro 700.000 a decorrere dall'anno 2004.

#### Art. 7.

##### *Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria*

1. La sottoposizione a procedura concorsuale delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria non è causa di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, inclusi quelli a carattere traslativo né consente agli organi della procedura di optare per lo scioglimento dei contratti

stessi; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare alla scadenza, la proprietà del bene verso il pagamento del prezzo pattuito.

#### Art. 8.

##### *Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto è autorizzata la spesa complessiva di 743.96 euro a decorrere dall'anno 2004; al relativo onere provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 9.

##### *Entrata in vigore*

1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 2003

#### CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della Giustizia*

PISANU, *Ministro dell'Interno*

MAZZELLA, *Ministro per la Funzione pubblica*

STANCA, *Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie*

TREMONTI, *Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

03G0387